



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Economato

Capitolato speciale d'oneri relativo alla fornitura di
**AUTOVEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
PER LE NECESSITA'
DELLA POLIZIA MUNICIPALE**



INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO	3
ARTICOLO 2 - IMPORTO PRESUNTO DELL' APPALTO	3
ARTICOLO 3 - OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA.....	3
ARTICOLO 4 - AGGIUDICAZIONE	3
ARTICOLO 5 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE	3
ARTICOLO 6 - CONSEGNA.....	4
ARTICOLO 7 - VERIFICA DEI PRODOTTI.....	4
ARTICOLO 8 - CONTESTAZIONE.....	4
ARTICOLO 9 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE	4
ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO	4
ARTICOLO 11 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE	5
ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ARTICOLO 13 - PENALITA'	5
ARTICOLO 14 - OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI.....	5
ARTICOLO 15 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI E SPECIALI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE	6
ARTICOLO 16 - PAGAMENTI	6
ARTICOLO 17 - ESTENSIONE DELLA FORNITURA	6
ARTICOLO 18 - CONTROVERSIE	6
CONDIZIONI PARTICOLARI.....	7



ARTICOLO 1 - OGGETTO

Oggetto del presente appalto è la fornitura dei seguenti veicoli per le esigenze della Polizia Municipale:

- **FIAT QUBO 1.4 8v 77 cv E6 Dynamic Natural Power** di colore bianco (pastello) con interni in tessuto, climatizzatore manuale con filtro antipolline, alza cristalli elettrici, Kit di bordo Europeo e Kit 1° soccorso.
- **FIAT NUOVA PANDA 0.9 Twinair Turbo 80 cv Natural Power Easy E6** 5 p colore bianco (pastello) con interni in tessuto jeans, climatizzatore manuale con filtro antipolline, alza cristalli elettrici, Kit di bordo Europeo e Kit 1° soccorso.

I veicoli offerti potranno essere nuovi di fabbrica o a km zero.

In caso di campagna di rottamazione del marchio Fiat in corso, il Comune di Cremona dispone di un mezzo da rottamare (Seat Leon)

ARTICOLO 2 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

La base d'appalto è pari a Euro 24.100,00= I.V.A. 22% esclusa.

ARTICOLO 3 - OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA

L'offerta deve avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile. Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune a effettuare la prestazione nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il Comune si riserva comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione.

ARTICOLO 4 - AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c.5, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2006.

La ditta dovrà presentare un'offerta on line per i veicoli, secondo le modalità meglio descritte nella lettera d'invito e nelle norme speciali di negoziazione on line.

I prezzi dei veicoli dovranno essere "CHIAVI IN MANO", comprensivo di messa in strada. I veicoli dovranno essere forniti non immatricolati e privi di I.P.T. (esenti - mezzi della Polizia).

ARTICOLO 5 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE



Il Comune valuterà la congruità delle offerte che risultino anormalmente basse, adottando uno dei criteri di cui all'art. 97 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, scelto mediante sorteggio in sede di gara. In ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa e, in caso di anomalia, il Comune richiederà all'offerente spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta.

ARTICOLO 6 - CONSEGNA

I veicoli dovranno essere consegnati il più presto possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine impartito dagli uffici comunali presso il Comando di Polizia Municipale o, in alternativa, presso la ditta che curerà l'allestimento dei mezzi (non ancora individuata, ma situata entro un raggio di 100 km dalla sede comunale).

ARTICOLO 7 - VERIFICA DEI PRODOTTI

La verifica del veicolo verrà effettuata dal responsabile dell'Ufficio Mezzi del Settore Polizia Municipale.

ARTICOLO 8 - CONTESTAZIONE

Se la fornitura risultasse, a giudizio insindacabile del Direttore del Settore competente, in tutto o in parte di qualità inferiore e di condizioni diverse da quelle stabilite, il Fornitore, ferma restando la possibilità di applicazione delle penalità, sarà tenuto a ritirare i prodotti a sue spese, con l'obbligo di fornire, nel tempo indicato dall'Amministrazione, il genere corrispondente nella quantità e nella qualità richiesta.

Agli effetti della fatturazione sono validi i quantitativi riscontrati in contraddittorio con il fornitore presso il luogo di consegna dell'ente.

ARTICOLO 9 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

La verifica della fornitura e la dichiarazione di ricevimento ed assunzione in carico dell'autovettura da parte dell'ufficio destinatario non esonerano la ditta da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero accertati entro 6 mesi dalla data di consegna.

L'Impresa si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni tipo di responsabilità per danni inerenti e conseguenti l'uso dei prodotti forniti, ogni qualvolta vengano accertati vizi o difetti di qualità dei prodotti consegnati.

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto dell'Amministrazione Comunale che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO



Fatta salva la previa autorizzazione del committente, ciascuna ditta potrà indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi o, in caso contrario, a specificare che non intende servirsi del subappalto. In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità della ditta aggiudicataria.

Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

ARTICOLO 11 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

La ditta che risulterà aggiudicataria si impegna a stipulare il relativo contratto entro il termine stabilito dalla comunicazione da parte del Settore Provveditorato ed Economato. Qualora la ditta non adempia agli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, il Comune si riserva di revocare l'aggiudicazione ponendo a carico della ditta le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Tutte le spese contrattuali concernenti il contratto (marca da bollo € 16), sono a carico del fornitore.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di frode, incapacità, negligenza o rifiuto ad eseguire l'intera fornitura o di una parte significativa della stessa, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In tal caso si riserva di esperire azione in danno per le maggiori spese che l'Amministrazione sarà chiamata a sostenere per l'acquisto presso altri fornitori dei prodotti di cui si tratta.

ARTICOLO 13 - PENALITA'

La ditta riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

a) nel caso di ritardata consegna, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte della fornitura, una penale pari ad € 50 al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti. Il valore totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell'importo contrattuale.

b) nel caso di inadempimento parziale della fornitura l'Amministrazione potrà provvedere ad acquistare i prodotti presso altre ditte applicando una penale pari al doppio di quella prevista al precedente punto a).

c) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare i difetti, imperfezioni e difformità occulti, accertati entro 6 mesi dalla data di consegna, sarà applicata una penalità pari al 5% del valore dell'autovettura.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI

La ditta si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

La ditta regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive



modifiche ed integrazione e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

La ditta è obbligata a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se essa non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Comune provvede a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla ditta.

L'Impresa si impegna ad attenersi a quanto riportato nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 15 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI E SPECIALI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

L'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010, dall'art. 17 della legge 55/1990 ed assumono l'obbligo, all'atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola per la trasparenza e la tracciabilità.

Si ricorda che per "filiera delle imprese" – ai sensi dell'art. 6 co. 3 del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4 del 7/7/2011 – si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo (anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando attività collaterali.

ARTICOLO 16 - PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e la verifica positiva di conformità al presente capitolato speciale e della regolarità contributiva. Alla scadenza dei termini di pagamento decorreranno gli interessi legali di mora, calcolati al tasso di interesse applicato dalla BCE maggiorato dell'8 per cento.

ARTICOLO 17 - ESTENSIONE DELLA FORNITURA

L'Amministrazione Comunale si riserva di estendere l'importo della fornitura entro il limite di spesa di un 40% (quaranta per cento) dell'ammontare contrattuale e l'aggiudicatario si impegna ad effettuarla alle stesse condizioni del contratto originale entro il termine di 4 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo ordine.

ARTICOLO 18 - CONTROVERSIE

Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente l'esecuzione del presente appalto è esclusa la giurisdizione arbitrale.



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Economato

CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in applicazione degli articoli n.1373 e n. 1671 del Codice Civile.